

REGOLAMENTO D'ORGANIZZAZIONE

posti disponibili per un nuovo incarico.

Art. 26 – Procedure relative ad incarichi

1. Il presente articolo disciplina quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs n. 165/2001 in riferimento agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile ed art. 409 n. 3 del Codice di Procedura Civile salva l'applicazione del D.Lgs n. 163/2006 ove ricorrano i relativi alternativi presupposti in base al diritto comunitario.

Per i contratti misti si osserva il criterio della prevalenza.

2. Per il conferimento di incarichi esterni di carattere personale e relativi contratti d'opera, indipendentemente dalla natura fiscale degli stessi, i dirigenti procedono in relazione a quanto di seguito indicato:

- a) ad euro 5.000,00 si procede previa indagine di mercato;
- b) oltre euro 5.000,00 e fino ad euro 40.000,00 si procede mediante gara informale con almeno n.5 soggetti;
- c) oltre ad euro 40.000,00 si procede mediante avviso pubblico.

Gli importi si intendono al netto degli oneri fiscali e previdenziali a carico ente.

3. E' vietato:

- a) il rinnovo dei contratti.
- b) il frazionamento degli incarichi che diano luogo all'affidamento di più contratti nel medesimo anno solare, senza preventiva procedura comparativa, aventi la medesima finalità e/o oggetto ancorché affidati a soggetti diversi od anche al medesimo contraente.
- c) estendere i contratti ampliandone l'oggetto ed il corrispettivo; è consentita esclusivamente una rinegoziazione aggiuntiva in casi debitamente motivati delle prestazioni originariamente pattuite nei limiti del 20% dell'importo contrattuale originario e purché il valore complessivo del contratto non superi, in ogni caso, la somma di euro 40.000,00.
- d) affidare incarichi di lavoro autonomo nel caso in cui sia vigente presso l'Ente idonea graduatoria per corrispondente profilo professionale per l'assunzione di personale a tempo determinato tramite contratti di lavoro subordinato. Tale divieto non si applica agli incarichi di consulenza, studio e ricerca.
- e) ricorrere a contratti di lavoro autonomo per fronteggiare carenze stabili e non qualificate di risorse umane.

E' consentita l'esternalizzazione di funzioni tipiche ovvero di attività obbligatorie per Legge mediante l'attribuzione di incarichi professionali nel rispetto delle attività ricomprese nel D.Lgs.n.163/2006.

4. E' consentita la proroga contrattuale, per un periodo al massimo coincidente con la durata originariamente convenuta. Per proroga si intende esclusivamente l'ampliamento dell'arco temporale di riferimento della prestazione ad invarianza dell'importo pattuito.

5. I dirigenti, anche in deroga al precedente comma n. 3 lettera e) ed in relazione al prevalente rapporto personale sotteso ad alcune particolari attività e professioni, di natura autonoma, anche coordinata e continuativa, valutate adeguatamente le circostanze del caso, possono procedere, in assenza di adeguate professionalità interne (qualitativamente e/o quantitativamente intese) e sotto la loro personale responsabilità ad affidare i relativi incarichi direttamente previa motivata attestazione della congruità del corrispettivo.

Sono sempre ammessi affidamenti diretti di incarichi individuali riconducibili all'art.7, comma n.6, del D.lgs.n.165/2001 relativi alla rappresentanza in giudizio; analogamente è consentito l'affidamento diretto della funzione di Medico Competente del Lavoro.

6. Gli incarichi riconducibili all'art. 91 del D.Lgs. n. 163/2006 seguono la speciale normativa di riferimento.

7. L'avviso pubblico ed i contratti sono sottoscritti dai dirigenti interessati i quali definiscono

anche i relativi requisiti di selezione; per tale attività i dirigenti interessati possono avvalersi dell'attività di supporto del servizio personale.

L'avviso pubblico è affisso per almeno 15 giorni consecutivi all'albo pretorio comunale ed è inserito sul sito internet comunale. L'avviso pubblico è finalizzato a selezionare, tramite la valutazione del *curriculum*, il soggetto maggiormente idoneo o più soggetto o più soggetti tra loro egualmente idonei in relazione alla professionalità richiesta; in tale ultimo caso la scelta è rimessa alla discrezionalità del dirigente previo colloquio motivazionale informale con gli interessati; il colloquio non costituisce prova di selezione avente natura comparativa.

Qualora ritenuto opportuno il dirigente può prevedere, oltre la valutazione del *curriculum*, anche la valutazione dell'offerta economica.

8. Ai soli fini di una necessaria omogeneità di gestione amministrativa i fondi relativi ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, non riferibili a partita IVA, sono assegnati al dirigente competente in materia di personale che provvede comunque esclusivamente agli atti di gestione finanziaria.

9. Tutti i contratti di cui al presente articolo contengono apposita clausola di risoluzione unilaterale da far valere ad insindacabile giudizio del Comune di Fano in applicazione degli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile. Tale clausola è predisposta con la formalità della "doppia firma" ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile. E' vietato far ricorso a collegi arbitrali per la definizione di controversie attinenti gli incarichi di cui al presente regolamento.

10. E' facoltà del Direttore Generale emanare norme di dettaglio per la miglior applicazione della presente normativa. Il Direttore Generale nomina, altresì, le commissioni per la valutazione delle domande di cui agli avvisi pubblici di cui al presente comma n. 7.

TITOLO DI STUDIO

11. Ai sensi dell'art.7, comma n.6, del D.Lgs.n.165/2001 tutti gli incarichi di cui al presente regolamento sono attribuibili esclusivamente a soggetti in possesso di laurea specialistica del nuovo ordinamento universitario o equiparata con pluriennale esperienza lavorativa. I soggetti in possesso del solo diploma di laurea del nuovo ordinamento debbono possedere anche diplomi di specializzazione *post laurea* o *master* (con superamento di esame finale). Tali requisiti possono essere derogati esclusivamente qualora la legge preveda, per l'espletamento di particolari attività professionali, titoli e requisiti specifici alternativi alla laurea specialistica.

CONSULENZE

12. Per consulenza, studio e ricerca si intendono tutti quegli incarichi che, indipendentemente dal *nomen juris*, siano funzionalmente riconducibili agli stessi; sono comunque esclusi dal novero degli incarichi di consulenza, studio e ricerca gli incarichi relativi alla difesa in giudizio dell'ente. L'affidamento di incarichi relativi a consulenze presuppone l'approvazione di uno specifico programma relativo alle stesse da adottarsi da parte del Consiglio Comunale. La predisposizione di tale programma avviene entro i termini di approvazione del bilancio annuale in base alle richieste dei dirigenti. Modifiche o integrazioni parziali di tale programma possono essere deliberate dal Consiglio Comunale non oltre il 30 novembre di ogni anno.

13. L'attività oggetto della consulenza deve essere obbligatoriamente documentata in atti e deve essere riferita a casi specifici e determinati da motivare; la documentazione in atti deve adeguatamente dimostrare lo svolgimento dell'attività di che trattasi da non ricondursi alla mera elencazione di attività espletate.

E' vietato l'affidamento di incarichi consulenze, studio e ricerca di tipo generico fermo restando che in nessun caso tali incarichi possono esplicarsi, indipendentemente dalla natura fiscale degli stessi, con modalità continuative senza il riferimento a progetto e/o programmi specifici da realizzare.

14. Gli incarichi di consulenza, studio e ricerca sono sempre inviati alla Corte dei Conti Marche qualora l'importo degli stessi superi i 5.000,00 (cinquemila/00) euro ai sensi dell'art. 1, comma 173, della L. n. 266/2005.

15.Ferma l'applicazione delle norme di pubblicità e trasparenza del presente regolamento le consulenze affidate a società (senza l'indicazione di un professionista espressamente individuato *intuitu personae* dall'ente conferente) vengono attribuite mediante il riferimento alle norme di scelta del contraente rinvenibili nel D.Lgs n. 163/2006 in quanto nello stesso siano previste le relative attività.

TETTO DI SPESA

16.Il tetto di spesa per tutti gli incarichi aventi natura di collaborazione, indipendentemente dal trattamento fiscale degli stessi, è determinato annualmente dalla Giunta Comunale in stretta correlazione con i vincoli di spesa generale del personale di cui è parte integrante.

17.Il tetto di spesa per le consulenze non aventi natura di collaborazione, indipendentemente dal trattamento fiscale delle stesse, è determinato annualmente dalla Giunta Comunale.

PUBBLICITA' E TRASPARENZA

18.In applicazione del combinato disposto dell'art. 3, comma n. 18 e comma n. 54, della L.F. 2008 i dirigenti provvedono direttamente a pubblicare le relative informazioni sul sito internet comunale in apposito spazio e con modalità e di un apposito link definiti dal SIC.

19.Il Direttore Generale, sulla base di una apposita proposta dei dirigenti competenti in materia di servizi finanziari e personale, definisce la classificazione degli incarichi di cui al presente regolamento anche con la creazione di appositi codici identificativi contabili.

TUTELA ASSICURATIVA

20. Tutti i contratti disciplinati dal presente regolamento contengono, salva motivata deroga, apposita clausola con cui l'attività oggetto del contratto è assistita da adeguata copertura assicurativa a favore dell'Ente. I dirigenti provvedono in materia in base alle peculiarità dei casi affrontati.

INCOMPATIBILITA'

21. Fermo restando le norme che riguardano la capacità a contrattare con la pubblica amministrazione di persone fisiche nonché le norme di settore che disciplinano la deontologia dei professionisti iscritti negli albi è vietato attribuire incarichi di qualsiasi natura a professionisti che in proprio o quali legali rappresentanti di società:

- a) abbiano in corso od abbiano avuto, nel biennio precedente l'attribuzione dell'incarico, vertenze legali di qualunque tipo con il Comune di Fano qualunque sia la magistratura giudicante il grado e il giudizio;
- b) non siano in regola con il pagamento di tributi o tariffe del Comune di Fano;
- c) assistano professionalmente, od abbiano assistito nel biennio precedente l'attribuzione dell'incarico, soggetti o ditte che abbiano in corso, od abbiano avuto nell'ultimo biennio, le vertenze legali di qualunque tipo con il comune di Fano, qualunque sia la magistratura giudicante od il grado di giudizio;
- d) siano titolari o siano stati titolari nel biennio precedente l'attribuzione dell'incarico, di concessioni di servizi pubblici o LL.PP., appalti o convenzioni urbanistiche di cui il Comune di Fano è parte conferente o contrattuale o che prestino la loro attività, ovvero abbiano prestato la loro attività nel biennio precedente l'attribuzione dell'incarico, a favore di soggetti titolari di concessioni di servizi pubblici o LL.PP., appalti o convenzioni urbanistiche.

Anche al fine di dare esecuzione al presente articolo tutti i contratti di cui al presente regolamento riportano obbligatoriamente in allegato apposita autocertificazione ai sensi degli articoli 47 e 46 del DPR n. 445/2000 relativa alla posizione del soggetto incaricato.

Art. 27 – Incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato

1.In presenza di esigenze organizzative, l'ente può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per dirigenti e/o alte specializzazioni, anche al di fuori della dotazione organica, per la